



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
278	11/08/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto "Inserimento dell'attività R4 in un impianto esistente ed autorizzato per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi" - Proponente Pisanfer S.r.l. (NA) – ID 1488

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto “Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale”, è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all’Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”;
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l’“Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative”;
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0303288 del 25/03/2026 contrassegnata con ID 1488, la Pisanfer S.r.l., con sede in Via Vico Valente n. 21 (NA) ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla

Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., relativa al progetto "Inserimento dell'attività R4 in un impianto esistente ed autorizzato per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Casandrino"

- b. l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata all' ing. Antonio Ronconi funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell'istanza Prot. Reg. n .0309480 del 26/03/2026, la Pisanfer S.r.l. ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al Prot. Reg. n. 0349449 del 10/04/2026;
- d. con nota Prot. Reg. n. 0354830 del 13/04/2026, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo PEC del 13/04/2026, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- e. Nel periodo di osservazione è pervenuta tramite pec all'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale acquisita con prot. reg.0459705 del 19/05/2026;
- f. nei termini indicati nella detta nota Prot. Reg. n. 0354830 del 13/04/2025 non sono pervenute osservazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, né da parte del pubblico e né da parte del privato;
- g. su specifica richiesta di integrazioni tecniche con nota prot.reg. n. 0493036 del 29 /05/2026, la Pisanfer ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite con prot. reg. n .0582297 del 30/06/2026;
- h. In data 10/07/2026 la Pisanfer S.r.l ha trasmesso documentazione spontanea acquisita al prot.reg. 0616350 in sostituzione della precedente documentazione trasmessa dovuta alla necessità di eliminare refusi presenti nella documentazione;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 23/07/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato: Relaziona sull'intervento l' ing. Antonio Ronconi, il quale evidenzia quanto segue:

L'intervento oggetto della presente istruttoria riguarda l'inserimento dell'operazione di recupero **R4** nell'impianto della società PISANFER S.r.l., ubicato nel Comune di Casandrino (NA) e già autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, allo svolgimento delle operazioni R13 e R12 su rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi.

Dalla documentazione esaminata risulta che l'impianto dispone di un piazzale impermeabilizzato, aree di stoccaggio delimitate, sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, pesa a ponte, cassoni scarrabili, gru mobile e pressa cesoia Taurus modello K 173. Le attività attualmente assentite comprendono il conferimento, la pesatura, il controllo, la messa in riserva, la selezione e cernita e l'adeguamento volumetrico dei rottami mediante pressatura e cesoiatura.

La modifica proposta è finalizzata a consentire la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 333/2011, mediante l'introduzione dei controlli in accettazione, di processo e sul prodotto finale, del controllo radiometrico, delle registrazioni previste dal sistema di gestione della qualità e della dichiarazione di conformità dei lotti di End of Waste destinati a fonderie, acciaierie e industrie siderurgiche.

Si evidenzia, quale elemento centrale della valutazione, che il progetto non introduce lavorazioni differenti rispetto a quelle già autorizzate, né nuove tipologie di rifiuti ovvero nuove

operazioni sui rifiuti in ingresso. L'intervento consiste esclusivamente nell'inserimento formale e funzionale dell'operazione R4; le operazioni materiali necessarie al recupero — selezione, cernita, movimentazione, pressatura e cesoiatura — coincidono con quelle già svolte nell'ambito delle attività R12 e R13 e saranno effettuate mediante i macchinari e le attrezzature già assentiti dalla Regione Campania, con particolare riferimento alla pressa cesoia autorizzata con D.D. n. 39 del 3 febbraio 2026.

Non sono previsti nuovi manufatti, nuovi volumi edilizi, scavi, installazione di ulteriori macchinari, consumo di suolo o una fase di cantiere. Restano altresì invariati la configurazione fisica dell'impianto, le superfici operative, i presidi ambientali, gli orari di esercizio e i quantitativi complessivi di rifiuti autorizzati su base giornaliera e annuale. La modifica assume pertanto carattere essenzialmente gestionale, autorizzativo e documentale, senza incremento della capacità complessiva di trattamento e di stoccaggio dei materiali.

Con riferimento alle matrici ambientali, non sono previste nuove emissioni convogliate o diffuse in atmosfera, né variazioni significative per suolo, sottosuolo e ambiente idrico, tenuto conto della pavimentazione impermeabile e dei sistemi esistenti di raccolta, sedimentazione e disoleazione delle acque meteoriche. L'invarianza dei quantitativi autorizzati non determina un incremento strutturale del traffico veicolare; la chiusura interna del ciclo di recupero può, inoltre, evitare il successivo trasferimento dei rottami a impianti terzi. Le conclusioni della relazione acustica prodotta dall'ing. Pennacchia (rif. elaborato prot_n_0616350_2026_Valutazione di Impatto Acustico) tecnico competente in acustica riportano che *“Tenuto conto delle misurazioni effettuate e della distanza intercorrente tra i punti di emissione del rumore e i ricettori sensibili e gli ambienti abitativi più prossimi, che i valori di emissione, immissione e differenziale di rumore prodotti ed imputabili PISANFER S.R.L. ubicata in Via Borsellino – 80025 Casandrino (NA), durante la sua piena attività anche a seguito di modifica, risultano essere compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente nel sito di interesse (aree appartenenti alle Classi III e V) nel periodo di funzionamento dell'impianto (periodo diurno) e che l'attività in oggetto non altera il clima acustico nella zona residenziale, risultando il rumore da traffico veicolare e da altre attività antropiche locali predominante rispetto a quello prodotto dalle attività svolte presso la PISANFER S.R.L.”.*

Alla luce delle caratteristiche del progetto, della sostanziale invarianza dell'assetto impiantistico e operativo e delle risultanze degli approfondimenti ambientali, non emergono elementi idonei a configurare impatti negativi e significativi ulteriori rispetto allo stato già autorizzato. Il progetto risulta altresì coerente con gli obiettivi di recupero di materia e di economia circolare, consentendo di completare nel medesimo sito il ciclo di recupero dei rottami metallici nel rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina europea sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Per quanto sopra rappresentato, sulla base di quanto contenuto nella documentazione presentata in fase di istanza e delle integrazioni di cui al prot. n. 0616350/2026 del 10/07/2026 con cui è stato prodotto lo Studio Preliminare Ambientale datato 06/07/2026, si propone alla Commissione VIA di **escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall' ing. Antonio Ronconi in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall' ing. Antonio Ronconi ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale .su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 23/07/2026, il progetto "Inserimento dell'attività R4 in un impianto esistente ed autorizzato per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi" - Proponente Pisanfer S.r.l. con sede in Via Vico Valente n. 21(NA)
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte".
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. Al Comune di Casandrino;
 - 6.2. Alla Pisanfer S.r.l.
 - 6.3. All' Ing. Pierluigi Parentela
 - 6.4. Alla Città Metropolitana di Napoli;
 - 6.5. Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli;
 - 6.6. All' Asl Napoli 2 nord
 - 6.7. Alla Regione Campania UOS 216.02.02 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli;
 - 6.8. All' Ente d'Ambito ottimale (EDA) per la gestione dei rifiuti Napoli 2
 - 6.9. All' A.R.P.A. Campania Dipartimento di Napoli;
 - 6.10. All' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 6.11. Alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa